



# **COMUNE DI LEDRO**

Provincia Autonoma di Trento

## **Bilancio di previsione**

**2018-2020**

**NOTA INTEGRATIVA**



## Premessa

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 entra a pieno regime per i comuni trentini la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

In particolare le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa è un allegato al bilancio e rappresenta un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni, la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), e costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il sistema contabile è retto dai principi contabili generali e principi contabili applicati, cui la programmazione dell'ente deve obbligatoriamente tendere. Infatti i principi contabili, rispetto alla previgente disciplina, sono parte integrante della normativa e quindi devono essere tassativamente rispettati sia in fase di programmazione che in fase gestionale.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. n. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

### PRINCIPI GENERALI (Allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011)

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di

- programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
  7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
  8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
  9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
  10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
  11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
  12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
  13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
  14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
  15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare

- nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
  17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
  18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

Il principio contabile applicato (Allegato 4/2) concernente la contabilità finanziaria, contemplato dal D.Lgs. n. 118/2011, introduce una nuova posta contabile ovvero la costituzione obbligatoria di un Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Di fatto si tratta di un fondo rischi finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

Il principio contabile al punto 3.3 stabilisce che le entrate devono essere accertate per l'intero importo, nello stesso modo devono essere accertate anche le entrate di dubbia e difficile esazione ovvero quelle entrate la cui riscossione integrale non è certa.

Per tali crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è stata quindi prevista e stanziata una apposita posta contabile il cui ammontare è stato determinato tenendo in considerazione il volume degli stanziamenti dei crediti inseriti nelle previsioni di bilancio, della loro natura, nonché dell'andamento che gli stessi hanno registrato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di competenza attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

Ai fini della quantificazione della quota di accantonamento al FCDE la norma prevede di calcolare, per ciascuna entrata che possa dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi si fa riferimento agli incassi in conto competenza ed in conto residui. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice: media fra il totale incassato e totale accertato;
- b) sommatoria ponderata: rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente ed il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi;
- c) media ponderata: rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente ed il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate da svalutare una percentuale pari al completamento a della media individuata ed applicata per il calcolo della quota da accantonare.

Durante l'esercizio finanziario deve essere verificata la congruità dell'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguentemente lo stesso dovrà eventualmente essere adeguato con relativa variazione.

È possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione.

Successivamente, in sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del principio, deve essere accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, fatta salva la possibilità prevista dell'adozione di percentuali ridotte per il periodo 2016-2018, come sopra descritto.

Con riferimento alla tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia discrezionalità all'ente di individuare le partite di entrata di dubbia e difficile esazione, non sono comunque oggetto di svalutazione crediti:

- i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sono accertate per cassa
- le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate dall'ente beneficiario finale che è tenuto ad accantonare le entrate di dubbia e difficile esazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, tra incassi in c/competenza e accertamenti del quinquennio precedente.

Al fine della quantificazione della quota di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nella programmazione finanziaria 2018-2020 è stato considerato il trend storico relativo al quinquennio 2012-2016.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE è stata utilizzata la media semplice poiché ritenuta più congrua e rappresentativa del valore del rischio assegnato alle partite creditorie oggetto di svalutazione.

In particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) individuazione delle entrate per natura oggetto di calcolo della quota di accantonamento al fondo. Considerate le esclusioni previste dalla norma sono state valutate le seguenti poste contabili di parte corrente:
  - imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti;
  - tassa smaltimento rifiuti solidi e urbani;
  - entrate della gestione servizio scuola materna (refezione scolastica);
  - entrate derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato;
  - entrate della gestione servizio asilo nido;
  - entrate della gestione servizio necroscopico e cimiteriale;
  - proventi diversi dei servizi pubblici;
  - proventi della gestione dei fabbricati;
  - proventi della gestione dei terreni;
  - proventi della gestione dei boschi;
  - proventi della gestione di beni diversi.

Considerata la tipologia e natura delle entrate previste nella programmazione 2018-2020 in c/capitale, si è ritenuto di non dover istituire alcun fondo crediti di dubbia esigibilità.

- b) applicazione agli stanziamenti di bilancio della percentuale di completamento a 100, per maggior prudenza, ai fini della costituzione della quota di accantonamento al fondo.
- c) determinazione del valore teorico del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si evidenzia che non si è fatto ricorso alla facoltà prevista dal principio contabile che permette l'applicazione di aliquote ridotte ai fini dell'accantonamento al FCDE, pertanto la quota stanziata al fondo rischi è il valore effettivo calcolato sugli stanziamenti di previsione

**RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Totali per tipologia di entrata**

<b>Tipologia di entrata</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
Imposte e tasse	47.300,00	40.550,00	40.550,00
Vendita di beni	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Entrate da servizi	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Proventi dalla gestione dei beni	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Entrate da attività di controllo da famiglie	220,00	90,00	90,00
Entrate da attività di controllo da imprese	220,00	90,00	90,00
Entrate da rimborsi	510,00	510,00	510,00
<b>Totale stanziamento F.C.D.E.</b>	<b>107.750,00</b>	<b>100.740,00</b>	<b>100.740,00</b>

**FONDO RISCHI SPESE LEGALI**

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito "Fondo rischi" nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento.

L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: *"In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)."*

Tra gli stanziamenti di previsione 2018-2020 è stato istituito il Fondo rischi spese legali per i seguenti importi: anno 2018 euro 20.000,00.-, anno 2019 euro 20.000,00.-, anno 2020 euro 20.000,00.-.

**FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE**

Nell'ambito delle società in cui il Comune di Ledro detiene quote di partecipazione, si evidenzia che le stesse nel corso dell'ultimo triennio hanno presentato dei risultati d'esercizio positivi fatta eccezione per la società Alto Garda Impianti srl (A.G.I. srl) che invece, essendo peraltro non operativa fino al 2016, ha prodotto perdite d'esercizio.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 l'Amministrazione comunale con deliberazione n. 20 di data 17 maggio 2017 ha aderito all'operazione di ricapitalizzazione di A.G.I. srl con il mantenimento della partecipazione nella misura pari al 6,5% rispetto alla quota precedentemente posseduta del 25%. L'adesione alla ricapitalizzazione di A.G.I. srl è stata finalizzata all'affidamento alla medesima della gestione di almeno un servizio idrico specialistico entro il termine del 31 dicembre 2017.

Pur in presenza di un assetto di governance ed organizzazione societaria modificato, alla luce della ricapitalizzazione della società, considerato l'andamento dei risultati economici con riferimento almeno all'ultimo triennio, in via prudenziale nel bilancio 2018-2020 è stato previsto un fondo rischi a copertura delle potenziali perdite per euro 500,00.-.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

In nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, che vede la registrazione delle operazioni di gestione nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata e con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza, ha reso necessaria l'introduzione di un nuovo istituto contabile denominato Fondo pluriennale vincolato.

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) rappresenta la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno. Il FPV rappresenta quindi un saldo finanziario, necessariamente maggiore di zero, che permette l'applicazione del principio di competenza finanziaria oltre ad evidenziare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego.

Infatti, l'ammontare del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo che risulta stanziato nei diversi interventi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Il FPV è un istituto contabile che:

- a) si forma nel primo esercizio di applicazione della riforma contabile anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- b) a regime è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;
- c) il FPV può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui;
- d) il FPV nel corso della gestione può essere oggetto di variazioni.

Di norma il FPV è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:

- a. vincoli di legge
- b. debiti per il finanziamento di investimenti
- c. trasferimenti a destinazione vincolata
- d. vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, che vengono tassativamente individuate:

- ✓ spese correnti individuate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi antecedenti quello in cui è esigibile la spesa;
- ✓ spese relative al trattamento accessorio e premiante del personale;
- ✓ spese per il conferimento di incarichi legali esterni.

<b>IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata</b>
-----------------------------------------------------------

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal

fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	157.340,00	139.480,00	138.640,00
FPV – parte capitale	3.008,90	===	===

#### IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese può essere costituito da due componenti distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Con riferimento alla parte corrente del bilancio il fondo pluriennale riguarda le premialità ed il trattamento accessorio dell'anno in corso, impegnato e liquidato l'anno successivo.

Per quanto attiene al fondo pluriennale vincolato relativo alla parte investimenti, l'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi di spesa, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi all'indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Si ritiene inoltre possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

Il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa. Nel P.E.G. risulta identificato un apposito capitolo "intestato" alla specifica spesa programmata (anche se non risultano determinati i tempi e le modalità).

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (con particolare riferimento alla previsione dei SAL) della spesa, si dovranno apportare le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica si perfeziona, è necessario provvedere ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale nella programmazione 2018-2020:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	139.480,00	138.640,00	138.490,00
FPV – parte capitale	===	===	===

#### Dettaglio del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO – parte corrente

Tit. Spesa	Piano Finanziario	Miss./Progr.	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	1.10.02.01.001	01.02	24.700,00	22.600,00	22.600,00
1	1.10.02.01.001	01.02	0,00	200,00	200,00
1	1.10.02.01.001	01.02	600,00	500,00	500,00
1	1.10.02.01.001	01.10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	1.10.02.01.001	01.10	10.600,00	9.000,00	9.000,00
1	1.10.02.01.001	01.03	200,00	0,00	0,00
1	1.10.02.01.001	01.03	5.500,00	8.400,00	8.400,00
1	1.10.02.01.001	01.03	600,00	600,00	600,00
1	1.10.02.01.001	01.04	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1	1.10.02.01.001	09.05	350,00	350,00	350,00
1	1.10.02.01.001	01.05	300,00	300,00	300,00
1	1.10.02.01.001	01.05	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	1.10.02.01.001	01.06	200,00	200,00	200,00
1	1.10.02.01.001	01.06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	1.10.02.01.001	01.06	600,00	600,00	600,00
1	1.10.02.01.001	01.07	400,00	400,00	300,00
1	1.10.02.01.001	01.07	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	1.10.02.01.001	01.08	200,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	01.08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	1.10.02.01.001	05.02	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	1.10.02.01.001	05.02	700,00	700,00	700,00
1	1.10.02.01.001	10.05	500,00	500,00	500,00
1	1.10.02.01.001	10.05	1.300,00	1.200,00	1.200,00
1	1.10.02.01.001	01.06	0,00	300,00	300,00
1	1.10.02.01.001	01.06	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	1.10.02.01.001	01.06	400,00	400,00	400,00
1	1.10.02.01.001	09.04	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	09.04	450,00	450,00	450,00
1	1.10.02.01.001	14.02	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	14.02	700,00	700,00	700,00
1	1.10.02.01.001	01.02	400,00	300,00	300,00
1	1.10.02.01.001	01.11	30,00	40,00	40,00
1	1.10.02.01.001	01.03	500,00	600,00	600,00
1	1.10.02.01.001	01.04	50,00	50,00	50,00
1	1.10.02.01.001	09.05	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	01.05	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	01.06	150,00	150,00	150,00
1	1.10.02.01.001	01.07	300,00	300,00	300,00
1	1.10.02.01.001	01.08	100,00	50,00	50,00
1	1.10.02.01.001	04.01	100,00	100,00	50,00
1	1.10.02.01.001	04.01	150,00	150,00	150,00
1	1.10.02.01.001	05.02	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	05.02	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	10.05	50,00	50,00	50,00
1	1.10.02.01.001	01.06	100,00	100,00	100,00
1	1.10.02.01.001	09.04	50,00	50,00	50,00
1	1.10.02.01.001	14.02	50,00	50,00	50,00
<b>TOTALI FPV spesa parte corrente</b>			<b>139.480,00</b>	<b>138.640,00</b>	<b>138.490,00</b>

**ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI**

La classificazione delle entrate e delle spese ricorrenti e non ricorrenti distingue l'acquisizione dell'entrata a seconda che la stessa sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e la spesa a seconda che la stessa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

<b>ENTRATE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
ENTRATE RICORRENTI	17.964.178,90	17.866.410,00	17.825.570,00
ENTRATE NON RICORRENTI	6.682.937,59	2.747.066,50	2.365.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.647.116,49</b>	<b>20.613.476,50</b>	<b>20.190.870,00</b>

<b>SPESA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SPESE RICORRENTI	17.676.220,00	17.702.810,00	17.667.770,00
SPESE NON RICORRENTI	6.970.896,49	2.910.666,50	2.523.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.647.116,49</b>	<b>20.613.476,50</b>	<b>20.190.870,00</b>

## **ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dai residui passivi.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione, che costituisce allegato al bilancio di previsione, con evidenza della distinzione in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	5.007.270,08
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	1.355.450,23
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	12.145.859,89
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	15.738.040,35
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	3.803,57
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	135.361,42
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasì nell'esercizio 2017	288.911,37
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>3.191.009,07</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	2.350.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	1.005.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	10.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	30.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	160.348,90
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	<b>4.395.660,17</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	786.928,11
	Fondo perdite società partecipate al 31/12/2017	3.373,00
	Fondo rischi spese legali al 31/12/2017	170.000,00
	Fondo da altri accantonamenti	182.700,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>1.143.001,11</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	395.901,12
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.219.104,80
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli - IVA	100.033,80
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.715.039,72</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>868.782,84</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>668.836,50</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

## ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

I principi contabili stabiliscono, in via generale, che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

In particolare le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote accantonate e le quote vincolate individuate nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 sono a seguito esposte:

➤	Parte accantonata	euro	1.143.001,11
➤	Parte vincolata	euro	1.715.039,72
➤	Parte destinata agli investimenti	euro	868.782,84
➤	Parte disponibile	euro	668.836,50

Al bilancio di previsione 2018-2020 non risultano applicate quote di avanzo di amministrazione.

## PROSPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio economico finanziario:

Descrizione		2018	2019	2020
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	157.340,00	139.480,00	138.640,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	8.884.880,00	8.752.230,00	8.712.230,00
<i>di cui per estinzione anticipata mutui</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		8.982.820,00	8.884.460,00	8.845.920,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		139.480,00	138.640,00	138.490,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		107.620,00	100.740,00	100.740,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	59.400,00	7.250,00	4.950,00
<i>di cui estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O = G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione		2018	2019	2020
P) utilizzo avanzo di amministrazione per spese investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	3.008,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.261.887,59	381.766,50	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di mutui	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	4.264.896,49	381.766,50	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito della programmazione finanziaria 2018-2020 non sono previsti interventi finanziati tramite ricorso all'indebitamento.

Con riferimento alle risorse disponibili a finanziamento delle spese di investimento si rinvia all'apposita sezione del D.U.P. e alla relativa appendice che include il prospetto delle spese in c/capitale con le relative modalità di finanziamento.

## ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

Il Comune di Ledro non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di altri enti e/o soggetti.

## GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVATI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Il Comune di Ledro non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sul sito istituzionale internet del Comune di Ledro, alla Sezione Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate.

Società	Capitale sociale	% partecipazione
Alto Garda Servizi spa	23.234.016,00	0,0269%
Alto Garda Impianti srl	20.000,00	6,50%
Primiero Energia spa	9.938.990,00	0,495%
IRVAT srl in liquidazione	5.100.000,00	45,00%
Informatica Trentina spa	3.500.000,00	0,0466%
Trentino Riscossioni spa	1.000.000,00	0,0525%
Consorzio dei Comuni Trentini	10.173,00	0,51%
Cedis – Consorzio Elettrico di Storo	1.029.689,00	0,00251465

## **ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI**

### **PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL PAREGGIO DI BILANCIO**

La Legge 24 dicembre 2012 n. 243 ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

Con legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nelle more dell'entrata in vigore della L. n. 243/2012, è stata introdotta nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (titoli 1,2 e 3) dello schema di bilancio in termini di competenza finanziaria potenziata.

A seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto. In particolare con la modifica dell'articolo 9, commi 1 e 1-bis della L. n. 243/2012 è stato previsto un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali le spese finali sia nella fase di previsione che di rendiconto.

Come previsto dall'articolo 9 della L. n. 243/2012, sopra richiamato, con la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) è stata data attuazione alla nuova disciplina relativa alla determinazione del saldo di finanza pubblica. È previsto infatti che per il triennio 2017-2019, ai fini della determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dal 2020 l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali è strutturale. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.